

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

N. 675 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto in adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 5 stipulata tra la Consip S.P.A. e Telecom Italia S.p.A. Cod. CIG 5603618BD9.

L'anno duemilaquattordici il giorno 1 del mese di ottobre
presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede all'adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 18.04.1981, n. 69;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;

VISTO il D.L.gs. 24.04/2002, n. 170;

VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 il quale prevede che *"Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

VISTO il comma 449 della sopra citata Legge 296/2006 che stabilisce “(...). Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”

CONSIDERATO che l'attuale fornitura dei servizi di telefonia mobile è affidata alla società Telecom S.p.A., in adesione alla convenzione stipulata da Consip S.p.A., società istituita per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. ed incaricata di concludere - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - accordi vincolanti il fornitore prescelto all'accettazione degli ordinativi di fornitura deliberati da Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché da altre PP.AA. contraenti, incluse le Amministrazioni regionali;

VISTA la deliberazione 6 ottobre 2011, Rep. N. 768 con la quale, per le ragioni in essa contenute cui si rinvia, il CEFPAS ha aderito alla convenzione Consip per le prestazioni dei servizi di “telefonia mobile 5” con contratto Prot. 7452 del 24/10/2011;

VISTA la deliberazione 28 marzo 2014, rep. N. 206 con la quale, per le motivazioni in essa esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate, è stato prorogato il contratto per le prestazioni dei servizi di telefonia mobile 5, stipulato in adesione alla Convenzione Consip con la società telecom Italia S.p.A. fino al 30 settembre 2014;

VISTA la mail del 30 settembre 2014, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9352 dell'1/10/2014, con cui la Consip ha comunicato che la gara per la nuova Convenzione “Telefonia Mobile 6” pubblicata il 30 aprile 2013, non è stata ancora aggiudicata in quanto è tuttora pendente un contenzioso innanzi al Tar Lazio e che a seguito dell'ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato, si prevede di attivare la nuova Convenzione entro il primo trimestre 2015;

CONSIDERATO che nelle more dell'attivazione della Convenzione sopra citata, ciascuna Amministrazione pubblica può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari, ivi incluso l'eventuale ricorso alla cosiddetta

“proroga tecnica” (parere Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013).

VISTO, allo scopo, il summenzionato parere Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013 con cui l’Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa, per motivi obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione e nelle more del reperimento di un nuovo contraente mediante le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente in materia;

VISTO l’art. 1, comma 7, d.l. 6-7-2012, n. 95 e succ. mod. ed int., che prevede che *“(…) le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.”*

CONSTATATO che la gara per l’affidamento del servizio di “telefonia mobile 6”, bandita dalla Consip S.p.A., non è stata ancora aggiudicata e, pertanto, non è possibile procedere all’adesione di nuove Convenzioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia;

COSIDERATO che al fine di soddisfare le esigenze connesse alla reperibilità del personale assegnato a particolari attività istituzionali e facilitare la comunicazione tra i dipendenti si rende necessaria la prosecuzione della fornitura a noleggio di terminali radiomobili e schede SIM nonché mantenere attivi alcuni servizi contemplati nella convenzione in argomento quali quelli di seguito indicati:

- Fonia mobile e funzioni associate;
- Messaggistica sms/mms;
- Accesso a internet (2 Gb e 20 Gb);
- Roaming internazionale.

RITENUTO, nelle more dell’attivazione della Convenzione “Telefonia mobile 6”, di procedere ad una proroga tecnica del contratto in corso, fino al 31 marzo 2015 (termine entro il quale dovrebbe, presumibilmente, essere attivata la nuova Convenzione Consip);

RILEVATO che la convenzione *de qua* prevede la contabilizzazione dei costi relativi al noleggio dei terminali radiomobili, del traffico telefonico e dati, sulla base delle tariffe fissate nella stessa Convenzione (all. 2 – Corrispettivi e tariffe);

RITENUTO, conseguentemente, di autorizzare la spesa fissa nonché quella variabile che di volta in volta sarà sostenuta dall'Ente

VISTO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione, per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

- Prorogare il contratto in adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di "telefonia mobile 5" stipulata tra la Consip S.P.A. e Telecom Italia S.p.A fino al 31 marzo 2015, per le ragioni su esposte in premessa.
- Autorizzare la spesa che di volta in volta questo Centro sosterrà, in relazione al traffico telefonico effettivo derivante dall'uso delle schede SIM (fonia e dati) e al noleggio degli apparati radiomobili per la durata di 6 mesi.
- Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica di conformità del servizio.
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alessandro Mazzara)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Si certifica che la presente deliberazione n. 675 del 09-10-14 è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal 03-10-14 al 20-10-14 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, li 21-10-14 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO